Studio Venturin

Ai gentili Clienti
Loro sedi

DECRETO "CURA ITALIA"

- Decreto "Cura Italia": prorogati tutti i versamenti in scadenza il 16 marzo (pag.2)
- Coronavirus: fino al 25 marzo chiuse tutte le attività commerciali non essenziali (pag.2)
- Fondo di garanzia per le PMI: estensione automatica per i finanziamenti oggetto di moratoria (pag.3)
- Il Coronavirus ferma anche la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate (pag.3)
- Coronavirus: prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2019 (pag.4)
- Risorse per lavoratori dipendenti (pag. 4)
- Famiglie (congedi e voucher baby-sitter) (pag. 4 e 5)
- Misure premiali per dipendenti in sede (pag. 5)
- Risorse per autonomi, professionisti e collaboratori (pag. 5)
- Modello 730 nuovo termine di presentazione (pag. 6)

APPROFONDIMENTI

- Emergenza Coronavirus: le misure del Decreto "Cura Italia"

PREMESSA IMPORTANTE:

Il decreto seppur già in vigore manca ancora di innumerevoli istruzioni operative che verranno emanate nei prossimi giorni dagli enti preposti (INPS e Regioni in primis)

Decreto "Cura Italia": prorogati tutti i versamenti in scadenza il 16 marzo

Tra le misure economiche appena varate, viene disposta, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, la **sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**:

- diversi dai versamenti;
- diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

È quindi rinviata anche la presentazione della dichiarazione annuale Iva. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Con riferimento ai **versamenti fiscali e contributivi**, viene altresì disposto:

- **per tutti i contribuenti**: il rinvio al 20 marzo 2020 di tutti i versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali e assicurativi in scadenza il 16 marzo;
- **per i contribuenti fino a 2 milioni di fatturato**: il differimento al 31 maggio 2020 dei versamenti di Iva, Irpef, contributivi e assicurativi. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti;
- **per i professionisti e le imprese con fatturati inferiori a 400 mila euro**: la possibilità di disapplicare le ritenute d'acconto per i compensi ricevuti a marzo;
- **per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nella cd. prima "zona rossa"**, cioè nei comuni di Lombardia e Veneto individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020, resta fermo l'art. 1 del D.M. 24 febbraio 2020.

Per alcuni **settori specifici individuati nel decreto - turismo, sport, arte e cultura, trasporto, ristorazione, educazione e assistenza** - è prevista, senza vicoli di fatturato, la sospensione delle ritenute alla fonte, dei versamenti dell'Iva in scadenza nel mese di marzo, dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi, con ripresa dei versamenti entro il 31 maggio 2020 in un'unica soluzione o mediante rateizzazione a partire dal mese di maggio.
Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società sportive dilettantistiche e professionistiche potranno rinviare fino al 30 giugno il pagamento delle ritenute e dei contributi dovuti per il personale dipendente.

Vedi l'Approfondimento a pag. 6,7 e 8

Coronavirus: fino al 25 marzo chiuse tutte le attività commerciali non essenziali

Con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 sono state emanate nuove misure restrittive, applicabili sull'intero territorio nazionale, al fine di contenere con maggiore efficacia il contagio da Coronavirus in Italia.
Il provvedimento dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, con alcune eccezioni, e **con esclusione di quelle per la vendita di generi alimentari e di prima necessità**. Sono garantiti i servizi pubblici essenziali e i trasporti.

Fondo di garanzia per le PMI: estensione automatica per i finanziamenti oggetto di moratoria

Mise, Comunicato Stampa 12 marzo 2020; ABI, Addendum all'Accordo per il Credito 2019
Il Fondo di garanzia per le PMI estende la garanzia già concessa sui finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 che rientrano nell'applicazione dell'Addendum all'Accordo per il Credito 2019, sottoscritto in data 6 marzo 2020 dall'ABI e dalle Associazioni Imprenditoriali in considerazione dell'emergenza Covid-19.
Per i finanziamenti per i quali sia comunicata dalle banche o dai confidi la variazione in aumento del piano di rientro del debito, connessa alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio e lungo termine o all'allungamento della durata ai sensi di quanto previsto dall'Accordo per il Credito, sarà, pertanto, **confermata d'ufficio la garanzia del Fondo senza una nuova valutazione del merito di credito delle PMI e dei professionisti beneficiari**.
La medesima procedura sarà applicata anche ai finanziamenti cui siano riconosciute condizioni di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell'Accordo per il credito, ovvero per i quali la sospensione o l'allungamento della durata sia accordata da soggetti non firmatari del predetto Accordo.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero dello Sviluppo economico, sezione: Fondo di garanzia per le PMI.

Il Coronavirus ferma anche la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate

Con una circolare diramata dal Comandante del terzo reparto operazioni l'11 marzo, il cosiddetto «dispositivo di vigilanza» della Guardia di Finanza si è adeguato alle nuove esigenze imposte dall'emergenza sanitaria ed economica e dunque al sostegno dell'economia sana e alla riduzione, per quanto possibile, delle «situazioni di sofferenza e di difficoltà» che si trovano ad affrontare cittadini, imprese e professionisti.
La sospensione, a tempo per ora indefinito, riguarda l'esecuzione delle verifiche, dei controlli fiscali e in materia di lavoro «fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza», ovvero per quelle situazioni connesse a violazioni per le quali potrebbero scadere i termini di contestazione. Sono sospesi anche i controlli strumentali e tutte le attività di intelligence e di polizia economico-finanziaria di contrasto al riciclaggio.
Viene invece confermato il massimo impegno al contrasto di traffici illeciti, alla contraffazione e all'abusivismo commerciale e agli illeciti nelle gare per l'approvvigionamento di apparecchiature e presidi sanitari.
Anche il direttore generale dell'Agenzia Entrate, a seguito del D.P.C.M. 11 marzo 2020, ha firmato una direttiva che **sospende le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario** da parte degli uffici dell'Agenzia, a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative).

Assemblea societaria in audio-conferenza anche se Presidente e Segretario non sono nello stesso luogo

Ora, l'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto "Cura Italia"), ha espressamente previsto, ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, alcune semplificazioni per Spa, Sapa, Srl e società cooperative che, per lo svolgimento dell'assemblea, possono prevedere:

- il voto elettronico o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, **anche in deroga alle disposizioni statutarie**;
- che l'assemblea si svolga, **anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.;
- la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Le Srl possono consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Introdotto un **credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro**. In particolare per gli esercenti arti professioni e impresa è previsto un bonus de 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Le modalità saranno oggetto di un ulteriore decreto/regolamento.

Risorse per lavoratori dipendenti: 5 miliardi

Cassa Integrazione ordinaria e FIS: su questi due capitoli, lo stanziamento complessivo è di circa 1,4 miliardi.
Per quanto concerne la Cassa ordinaria, sarà istituita una causale unica dedicata, Covid-19, attivabile con una procedura semplificata (informazione e consultazione anche in via telematica in massimo 3 giorni), non vi saranno limiti di accesso (anche chi è stato assunto da meno di 90 giorni potrà accedervi) e non sarà conteggiata ai fini del computo totale.
Per quanto riguarda il FIS, ferma restando la possibilità di ricorrere alla causale Covid-19, l'assegno ordinario spetterà anche alle piccole imprese oggi escluse (quelle comprese fra 5 e 15 dipendenti).
Cassa Integrazione Straordinaria e FIS di solidarietà: per chi è già beneficiario di tali strumenti di sostegno al reddito, si può sospenderne temporaneamente l'erogazione per accedere alla CIG ordinaria o all'assegno ordinario del FIS con causale Covid-19.
Cassa Integrazione in deroga: stanziati 3,3 miliardi per tutelare tutti i lavoratori, compresi agricoli, pesca e terzo settore, che non hanno accesso ad altri ammortizzatori sociali. La misura durerà 9 settimane.

Famiglie (congedi e voucher baby-sitter): 2 miliardi

Congedi parentali: vengono concessi **15 giorni di congedo parentale** ai lavoratori del settore pubblico, ai lavoratori dipendenti e autonomi che hanno figli di età **fino a 12 anni**. Con il congedo, sarà riconosciuta **un'indennità pari al 50% della retribuzione**. Per i genitori di figli con disabilità grave non vale il limite d'età per utilizzare il congedo. Chi ha figli di età compresa **fra 12 e 16 anni** può

usufruire di un **congedo non retribuito**. Può avere accesso al congedo parentale un nucleo all'interno del quale non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.
Voucher baby-sitter: si tratta di una misura alternativa ai congedi parentali. Ne potranno usufruire sia i lavoratori dipendenti sia quelli autonomi e i professionisti. La misura prevede la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting per un massimo di **600 euro**.
Voucher baby-sitter speciali: previsti per forze di polizia, medici, infermieri e operatori socio-sanitari, in prima linea contro il Coronavirus. Per queste categorie di lavoratori, il voucher salirà a **1.000 euro**.
Estensione del permesso della Legge 104: vengono aumentati gli attuali 3 giorni di permesso mensile retribuito previsto per l'assistenza dei familiari disabili gravi con ulteriori **12 giorni da usare nei mesi di marzo e aprile** per:

- genitori di figli con disabilità grave;
- parenti e affini entro il 3° grado di persone con disabilità grave;
- lavoratori con disabilità grave.

In più, per i dipendenti pubblici e privati, ci sarà la possibilità di assentarsi dal lavoro **fino al 30 aprile 2020** in caso di:

> disabili gravi;
> immunodepressi;
> lavoratori con patologie oncologiche o chi sta svolgendo terapie salvavita.

Per questi ultimi, l'assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero.
Quarantena: sarà equiparata al ricovero ospedaliero anche nel settore privato, per quanto riguarda il trattamento economico, e non sarà computabile ai fini del periodo di comporto. Su questa misura, le risorse a disposizione ammontano a 130 milioni di euro.
Stop ai licenziamenti: sono **sospese a decorrere dal 23 febbraio scorso per 60 giorni le procedure di licenziamento collettivo pendenti**. Nel medesimo periodo non è possibile intimare nuovi licenziamenti collettivi né porre in essere licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Misure premiali per i dipendenti in sede

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, comma 1, lettera a), del Tuir, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d'imposta riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; compensano l'incentivo erogato secondo le regole ordinarie.

Risorse per autonomi, professionisti e collaboratori: 3 miliardi

Professionisti e autonomi iscritti alla gestione separata e co.co.co.; artigiani e commercianti (autonomi); lavoratori stagionali del turismo e del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo: per il mese di marzo, sarà riconosciuta un'indennità pari a 600 euro. La platea complessiva è di oltre 4.854.000 lavoratori. L'inps è intenzionato a erogare la somma già da aprile tramite la formula del click-day.

730

Il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata passa dal 15 aprile al 5 maggio 2020, mentre la presentazione del 730 precompilato dovrà avvenire non più entro il 23 luglio 2020 ma entro il 30 settembre 2020. Entro fine marzo dovranno invece essere inviate le comunicazioni connesse alla dichiarazione precompilata, da parte dei soggetti tenuti a comunicare i dati relativi agli oneri detraibili.

APPROFONDIMENTI

VERSAMENTI

Emergenza Coronavirus: le misure del Decreto "Cura Italia"

È entrato in vigore il 17 marzo scorso il Decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18), contenente misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e le imprese in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto è composto da oltre 100 articoli, che andremo prossimamente ad approfondire e ad illustrarvi. In questa occasione segnaliamo alcune disposizioni che influiscono su adempimenti fiscali e scadenze di versamento, oggetto di sospensione.

Disposizioni per i settori più danneggiati

Il Decreto-legge estende ad ulteriori settori le agevolazioni previste dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, che aveva **sospeso fino al 30 aprile 2020**, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator, **i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**.

La stessa sospensione si applica ora anche ai seguenti soggetti:

a. associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e. **soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**;
f. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;

h. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
j. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
k. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
l. soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
m. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
n. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
o. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
p. Onlus, OdV e Aps che esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale (ex art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Per tutte queste imprese sono sospesi anche termini dei versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
I versamenti sospesi (IVA, ritenute e contributi) andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per le **federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, la sospensione si applica fino al 31 maggio 2020 con relativi versamenti da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Disposizioni per gli altri settori
Il Decreto prevede la **sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte** e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, **per il periodo dall' 8 marzo al 31 maggio 2020** (rimanendo fermo quanto già previsto dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9 con riferimento ai termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020).
Per quanto riguarda i versamenti:

- **i titolari di partita Iva di minori dimensioni**, individuati in base ai **ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente**, potranno non procedere ai versamenti in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi INAIL. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti.
  I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

- **per gli altri soggetti**, quelli individuati in base **ai ricavi o ai compensi superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente, il Decreto **proroga al 20 marzo 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini di tutti i versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020;
- **per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli 11 comuni della c.d. "zona rossa"**, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1 del D.M. 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

In favore dei **soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, è prevista la possibilità di non assoggettare a ritenuta d'acconto i ricavi/compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo 2020. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti dovrà essere versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione cartelle e attività accertamento

Il decreto sospende anche i termini delle cartelle di pagamento e degli accertamenti esecutivi di Agenzia Entrate e enti previdenziali in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio. I relativi versamenti dovranno essere effettuati **entro il 30 giugno 2020**.

Sono inoltre sospese le attività di controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte dei vari enti impositori.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento o informazione, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.